

SENATO DELLA REPUBBLICA

—XVIII LEGISLATURA—

Doc. IV-ter
n. 11-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CUCCA)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI
INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO
COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN
PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MAURIZIO GASPARRI

**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**

Trasmessa dal Tribunale di Roma

l'8 settembre 2020

—————
Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 2020

ONOREVOLI SENATORI.- In data 8 settembre 2020 il Tribunale ordinario di Roma - Sezione del Giudice per le indagini preliminari ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 28002/2020 R.G.N.R. - n. 16065/2020 R.G. G.I.P. a carico del senatore Maurizio Gasparri, per accertare se le condotte oggetto del procedimento penale *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 15 settembre 2020 e l'ha annunciata in Aula il 16 settembre 2020.

Il senatore Maurizio Gasparri ha presentato una memoria in data 21 ottobre 2020.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 6 ottobre, del 4 e 25 novembre 2020, deliberando in tale data nel senso dell'insindacabilità.

* * *

1) Fatto

La vicenda origina da una querela presentata dalla dottoressa Rosanna Calzolari, magistrato presso il Tribunale di sorveglianza di Milano, in data 3 giugno 2020 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, relativa a una dichiarazione rilasciata il 25 aprile 2020 dal senatore Gasparri all'agenzia di stampa Adnkronos sull'operato della dottoressa stessa e contenente la seguente frase: "*Ma questa Calzolari in che mondo vive? Cosa aspetta il CSM per radiarla dalla magistratura? Chiedo pubblicamente che il CSM la cacci su due piedi*".

Il riferimento è al fatto che la dottoressa Calzolari, in qualità di magistrato del Tribunale di sorveglianza di Milano, ha concesso la detenzione domiciliare nel paese di Platì (Reggio Calabria) al detenuto Domenico Perre in considerazione della sua condizione di cardiopatico che, in caso di contagio da Covid-

19, ne avrebbe messo seriamente a rischio la salute e la vita.

Il senatore Gasparri ha quindi sottolineato che anche Domenico Perre è stato tra i rapitori dell'imprenditrice Alessandra Sgarella e che non gli risultava che a Platì vi fossero strutture sanitarie all'avanguardia per le cure cardiologiche.

I *social media* più diffusi, quali *Twitter* e *Facebook*, hanno ripreso la dichiarazione dandole ampia risonanza e "*scatenando*" diversi commenti volti per lo più ad attaccare la dottoressa Calzolari, generando quello che lei stessa definisce nella querela "*un vero e proprio linciaggio mediatico*".

* * *

2) Diritto

Si osserva preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011) richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti.

Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari che - come precisa la Consulta - non deve necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione letterale del contenuto.

Il secondo requisito richiesto per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto "legame temporale" fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto alla prima.

In relazione al primo dei due sopracitati requisiti - ossia quello della sostanziale corrispondenza contenutistica - si osserva che, nella dichiarazione *extra moenia* oggetto della querela in questione, due risultano gli elementi contenutistici che emergono *per tabulas*: in primo luogo la critica rispetto alla decisione assunta dall'autorità giudiziaria competente di trasferire, per motivi di tipo medico, soggetti come Domenico Perre, detenuti per reati gravi (nella specie un sequestro di persona), alle proprie abitazioni, in regime di detenzione domiciliare, in luoghi privi di presidi sanitari, con tutti i profili di contraddittorietà di tale scelta; la seconda affermazione riguarda la richiesta di provvedimenti disciplinari rispetto ai magistrati responsabili di tali decisioni.

Entrambi gli elementi contenutistici sopra evidenziati riproducono le istanze e le considerazioni critiche espresse nell'ambito di un atto *intra moenia* presentato dal Presidente Gasparri ed in particolare nell'interrogazione n. 4-03303 nella quale il firmatario chiede al Ministro competente "*se non ritenga grave che pericolosi criminali possano tornare nelle loro abitazioni*" (brano riportato testualmente).

Appare evidente che il riferimento in tal caso è alla pericolosità dei criminali, a prescindere dal regime carcerario al quale sono sottoposti. Ciò viene precisato in quanto la querelante ritiene che l'interrogazione del Presidente Gasparri riguardi solo i soggetti detenuti in regime di *41-bis* e deducendo da tale presupposto l'inconferenza contenutistica della stessa - a suo giudizio - rispetto alla dichiarazione *extra moenia*, riguardante il detenuto Perre, non assoggettato al regime del *41-bis*.

Il ragionamento della querelante si basa, tuttavia, su un sillogismo errato rispetto ai contenuti reali dell'interrogazione.

Nel brano sopra riportato testualmente l'interrogante parla di "pericolosi criminali", lasciando senza ombra di dubbio intendere che il problema riguarda la pericolosità dei soggetti e non il regime carcerario degli stessi.

Il riferimento al regime carcerario del *41-bis* è contenuto invece nelle premesse dell'interrogazione, ma è citato come elemento eventuale: si dice testualmente "*alcuni di*

questi, a quanto si apprende, erano detenuti in regime di 41-bis", lasciando quindi intendere che tale requisito non è indispensabile ai fini del dispositivo dell'interrogazione, che inerisce a tutti i criminali "*pericolosi*", precisando nelle premesse che "*alcuni di questi*" (e quindi non tutti questi) sono assoggettati a regime carcerario speciale.

È appena il caso di ribadire che la Consulta ha precisato che la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari non deve necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione letterale del contenuto. Nel caso di specie la corrispondenza sostanziale di contenuto è piena ed inequivocabile, per tutte le argomentazioni fin qui espresse.

Superata l'obiezione della querelante sulla base di elementi logico-sistematici ed anche di tipo letterale, si può senza ombra di dubbio ravvisare la sussistenza del primo requisito per la configurabilità del nesso funzionale, ossia la sostanziale (quindi non testuale) corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*.

Tale primo requisito è condizione necessaria ma non sufficiente per configurare il nesso funzionale, occorrendo a tal fine la sussistenza di un secondo presupposto, ossia il cosiddetto legame temporale.

A tal proposito la querelante osserva che l'interrogazione non è stata pubblicata il 25 aprile (data della dichiarazione *extra moenia*) quanto il 30 aprile 2020 e, conseguentemente, tale circostanza - secondo la tesi della querelante - precluderebbe la finalità divulgativa di atti parlamentari, non esistenti al momento dell'intervista e presentati solo successivamente. In altri termini, secondo la querelante mancherebbe in tal caso il legame temporale, requisito indispensabile per configurare il nesso funzionale.

Va a tal proposito chiarito che la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del "legame temporale", purché tale atto risulti "*prevedibile sulla base*

della specifica situazione". In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: *"il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione"*.

Il primo dei requisiti (alternativi) indicati dalla Consulta nella predetta sentenza attiene alla circostanza che l'atto parlamentare sia già preannunciato al momento della dichiarazione. Tale requisito non è riscontrabile nel caso di specie, non essendo emersa dall'istruttoria alcuna dichiarazione dell'interessato atta ad annunciare (contestualmente alla dichiarazione resa *extra moenia*) la prossima presentazione di un'interrogazione sui profili in questione.

Si richiama invece l'attenzione sul requisito della prevedibilità, alternativo rispetto al primo, come si evince dalla locuzione "o" usata dalla Consulta.

L'elemento oggettivo sul quale è ragionevole incentrare la predetta prevedibilità va ravvisato nel discorso pronunciato nell'aula del Senato dal senatore Gasparri nella seduta di Assemblea dell'11 marzo 2020, nella quale ha affrontato la tematica della situazione carceraria, anche alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, affermando testualmente che: *"Ci saranno persone che hanno subito interventi chirurgici, persone immunodepresse e la magistratura di sorveglianza potrebbe e dovrebbe intervenire, per questi casi che rappresentano delle eccezioni, da trattare alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, ma nessuno lo fa"*.

Tale intervento è idoneo a radicare il requisito di prevedibilità richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006, atteso che il giorno 25 aprile (giorno festivo e in cui quindi gli uffici del Senato sono chiusi) era prevedibile che il Presidente Gasparri avrebbe ancora affrontato in sede parlamentare (una volta trascorso il 25 aprile, giorno festivo e il successivo 26 aprile, giornata ugualmente

festiva, essendo domenica) la tematica della situazione carceraria alla luce dell'emergenza sanitaria in corso. La prevedibilità di un "seguito parlamentare" rispetto a tali profili tematici è in modo indubbio desumibile dall'intervento fatto in Aula del Presidente Gasparri, che è volto a porre un *focus* sulle scarcerazioni legate all'emergenza Covid. L'interrogazione presentata il 30 aprile costituisce quindi il "seguito parlamentare" dell'intervento in Assemblea del Presidente Gasparri, prevedibile alla stregua di parametri di ragionevolezza.

La prevedibilità dell'interrogazione, relativa a tematica strettamente connessa a quella dell'intervento in Aula, rende configurabile anche il requisito del cosiddetto legame temporale e quindi consente di superare le obiezioni sollevate in proposito dalla querelante.

Per esigenze di mera completezza si rileva che l'affermazione del senatore Gasparri può essere ascritta al diritto di critica politica, che è in quanto tale idoneo a configurare - al pari di altre fattispecie similari (ad esempio diritto di cronaca, diritto di critica sindacale ecc.) - la scriminante dell'esercizio del diritto, in grado di escludere l'antigiuridicità della condotta; pur essendo tale profilo estraneo alle competenze della Giunta, spettando invece all'autorità giudiziaria, non si può non rilevare che esso riveste nel caso di specie un carattere così evidente e macroscopico che, sia pure per mere esigenze di completezza, non si può sottacere.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CUCCA, *relatore*